



Comune di Genova

Direzione Patrimonio e Demanio


Pro.U.D.

Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime

(art. 11bis Legge Regionale 4 luglio 2008 n° 22)

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°37/2012

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 – 23/07/2013



CONTENUTI E NORME

Recepimento osservazioni di cui
al Decreto Dirigenziale n°3 del 07/01/2013 della Regione Liguria

INDICE

Sommario	2
TITOLO I – Contenuti e finalità	4
art. 1 – Oggetto del Progetto	4
art. 2 – Fonti normative	4
art. 3 – Finalità	4
art. 4 – Delimitazione territoriale	5
art. 5 – Competenze gestionali del Comune	5
TITOLO II – Norme generali	7
art. 6 – Procedure e norme di riferimento	7
art. 7 – Prescrizioni per la fruizione e conservazione delle strutture	7
art. 8 – Concessioni Demaniali	7
art. 9 – Percorsi di accesso al demanio	8
art. 10 – Specchi acquei e imbarcazioni	9
art. 11 – Manufatti	10
art. 12 – Opere marittime – ripascimenti	11
art. 13 – Eliminazione barriere architettoniche	11
TITOLO III – Disposizioni per l'utilizzo delle spiagge o aree balneabili	12
art. 14 – Definizioni e tipologie	12
art. 14bis – Cartellonistica di indicazione	12
art. 15 – Disciplina delle spiagge libere	13
art. 16 – Disciplina delle Spiagge Libere Attrezzate	13
TITOLO IV – Norme relative ai singoli ambiti	14
art. 17 – Descrizione delle prescrizioni	15

art. 18 – AMBITO n° 1 – Rio Lupara/Scoglio dell'Agugia	16
art. 19 – AMBITO n°2 – Scoglio dell'Agugia/Vesima	17
art. 20 – AMBITO n° 3 – Lido di Vesima	17
art. 21 – AMBITO n° 4 – Lido di Vesima/Promontorio Scoglio nave	18
art. 22 – AMBITO n° 5 – San Nazaro/Capomarina	19
art. 23 – AMBITO n° 6 – Albaro San Giuliano	20
art. 24 – AMBITO n° 7 - Albaro Motonautica / Lido	21
art. 25 – AMBITO n°8 – Boccadasse/Capo Santa Chiara	22
art. 26 – AMBITO n° 9 – Vernazzola/Gaslini	23
art. 27 – AMBITO n°10 – Quarto dei Mille	24
art. 28 – AMBITO n°11 – Quarto/Priaruggia	25
art. 29 – AMBITO n° 12 – Bagni Europa/Baia di Quartara	26
art. 30 – AMBITO n°13 – Quarto Località Frati	27
art. 31 – AMBITO n°14 – Depuratore di Quinto/Bagnara	27
art. 32 – AMBITO n° 15 – Scalo Quinto/Porticciolo di Nervi	28
art. 33 – AMBITO n° 16 – Passeggiata di Nervi	29
art. 34 – Sistemazione invernale degli arenili	30
TITOLO V – Norme finali – allegati	32
art. 35 – Norme finali elaborati del Pro.U.D.	32

Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime “Pro.U.D.”

Titolo I - Contenuti e Finalità

Art. 1 - Oggetto del progetto

Il presente Progetto di Utilizzo del Demanio Marittimo, più semplicemente denominato Progetto nel prosieguo del presente atto, disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo, la cui gestione è stata trasferita al Comune con la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13.

Il Progetto si applica alle aree del demanio marittimo del territorio comunale, individuate nella Tav. 0.

Art. 2 - Fonti normative

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993 n° 494, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nella legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, nelle leggi regionali 28 aprile 1999 n. 13, 3 gennaio 2002 n. 1, 17 agosto 2006 n. 21, 4 luglio 2008 n. 22, 28 dicembre 2009 n. 67, nel Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9 aprile 2002 e le Linee guida sulle spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n 512 del 21 maggio 2004, secondo i principi del Codice della navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Art. 3 - Finalità

Le norme che regolano il Progetto, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:

- Costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico ricreativi, per servizi pubblici, per servizi e attività produttive;
- Garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti;

- Garantire una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate nei limiti fissati dalla Legge Regionale 4 luglio 2008 n.22;
- Garantire il libero transito lungo la battigia indicando i necessari interventi per la rimozione e superamento di eventuali ostacoli;
- Garantire una ordinata e decorosa sistemazione invernale degli arenili, individuando modalità e tempistiche d'installazione e di smontaggio delle strutture amovibili;
- Incentivare la progettazione organica e unitaria di quei tratti di litorale dove l'utilizzo del demanio marittimo è da relazionare alla sistemazione degli ambiti limitrofi del territorio cittadino;
- Favorire e indirizzare la razionalizzazione delle strutture e manufatti esistenti considerati compatibili e l'inserimento di nuove attività in grado di migliorare l'offerta di servizi e la fruibilità pubblica del litorale.

Art. 4 - Delimitazione territoriale

Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come evidenziate sulla base cartografica del presente progetto ottenuta da rilievo aerofotogrammetrico numerico con integrazione topografica con sistema di proiezione Gauss Boaga, eseguito dal Comune di Genova - *Ufficio Sistema Informativo del Territorio* portato sulle Tavole nel Sistema Informativo del Demanio (SID).

Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Genova sono quelle comprese:

- A levante tra il confine comunale e il promontorio di S. Nazaro;
- A ponente tra il rio Lavandè (Vesima) e il confine con il Comune di Arenzano.

Art. 5 - Competenze gestionali del Comune

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Genova provvede (come previsto all'articolo 4 del PUD Regionale):

- Al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- Alla revoca e alla decadenza delle concessioni;
- Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
- Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
- Al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
- Al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;

- Alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
- All'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
- Al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
- Al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
- Al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D. Lgs n. 114/1998;
- All'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità;
- Al calcolo e alla richiesta dei canoni;
- Alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione.

≈

Titolo II - Norme generali

Art. 6 - Procedure e norme di riferimento

Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinate dalle norme statali e regionali sopracitate e dai regolamenti di cui l'Amministrazione Comunale intenderà dotarsi. .

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle stabilite dal presente piano, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

Per le norme di sicurezza relative alla balneazione e navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze dell'Autorità Marittima competente per territorio e all'Ordinanza del Sindaco inerenti la disciplina delle attività balneari nel circondario marittimo del Comune di Genova.

Art. 7 – Prescrizioni per la fruizione e conservazione delle strutture

Il concessionario ha l'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari alla buona conservazione delle strutture, manufatti e aree in concessione. Al fine di monitorare tale adempimento lo stesso deve annualmente predisporre le opportune verifiche circa l'idoneità statica dei manufatti. In particolare i titolari di concessioni per stabilimenti balneari, associazioni sportive, società sportive ed esercizi commerciali e che comunque prevedono, nel normale svolgimento delle attività, presenza e permanenza di pubblico dovranno certificare annualmente, con dichiarazione a firma di professionista abilitato, lo stato conservativo dei manufatti nonché l'idoneità statica degli stessi in conformità con le leggi vigenti in materia.

Art. 8 - Concessioni demaniali

Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale, sono assentibili in concessione demaniale marittima nei limiti fissati dal presente progetto, nel rispetto delle norme sopra richiamate e in particolare del Pud regionale, e alle seguenti disposizioni generali:

- a. Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo deve essere salvaguardata nei modi più idonei, in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare. E' comunque fatto obbligo per i titolari delle concessioni di garantire, durante tutto l'anno di esercizio dell'attività e durante l'orario di apertura delle strutture, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione;

- b. Sono prioritariamente concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta e per le quali esiste specifica previsione nel presente progetto per la realizzazione ad esclusivo uso pubblico di passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole e solarium;
- c. Sono altresì assentibili le concessioni necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamenti o che rivestono carattere di marginalità;
- d. Qualora si verifichi un aumento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, sia per fatto naturale sia per conseguenza diretta o indiretta d'intervento di ripascimento, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva la fascia di libero transito lungo la battigia, previa autorizzazione da rilasciarsi a seguito di licenza suppletiva e del pagamento del relativo canone, al concessionario frontista;
- e. E' consentito il rilascio, a seguito del pagamento del relativo canone, di concessioni temporanee, sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporaneamente circoscritte. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, a seguito di motivata istanza che deve essere presentata con anticipo di almeno gg. 15 rispetto alla data di scadenza della licenza di origine, per non più di una volta e previo versamento di ulteriore canone;
- f. E' consentita la trasformazione, nei limiti previsti dal progetto, di concessioni per finalità turistico ricreativa in Spiaggia Libera Attrezzata in conformità con le disposizioni regolamentari della Regione Liguria;
- g. Con la finalità di migliorare l'offerta turistico-ricreativa sono ammissibili, nei limiti e secondo le localizzazioni previste dal presente progetto, concessioni per l'installazione di chioschi e piccole strutture comunque di facile rimozione le cui caratteristiche dimensionali e tipologiche sono descritte nelle corrispondenti schede d'ambito e al successivo articolo 11.

In caso di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, le aree relative saranno prioritariamente mantenute alla libera fruizione salvo che la Civica Amministrazione non decida di utilizzarle per l'installazione di spiagge libere attrezzate o riassegnarle a nuovi concessionari, attraverso la procedura della licitazione privata previa adeguata pubblicità e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Art. 9 - Percorsi di accesso al Demanio.

I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del presente progetto.

L'apertura e/o la realizzazione di percorsi di accesso sul demanio marittimo è soggetta alle seguenti disposizioni generali:

- a. E' ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, verificata la sicurezza sia dell'accesso sia dell'area fruibile, nonché dell'impossibilità di utilizzare in alternativa

- accessi pubblici esistenti, mentre sono sempre autorizzabili gli accessi pubblici con le modalità dei percorsi pedonali;
- b. I percorsi pedonali di accesso al mare che consentono di distribuire l'afflusso dei bagnanti e permettono l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera, sono di uso pubblico e attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata;
 - c. I concessionari di zone del demanio marittimo devono consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione;
 - d. È consentibile l'uso e/o la realizzazione di accessi al mare carrabili solo alla presenza di scali e/o attrezzature atte all'alaggio delle imbarcazioni e l'utilizzo di questi è limitato esclusivamente a tale scopo; la sosta dei veicoli è consentita limitatamente al tempo necessario al varo o all'alaggio delle imbarcazioni;
 - e. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione, è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri a ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

Il presente progetto individua indicativamente ogni 200 metri di fronte mare i percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito lungo la battigia e al mare. Sulle relative schede d'ambito sono indicati gli interventi necessari al miglioramento delle accessibilità e/o alla formazione di nuove. I concessionari, oltre a garantire le accessibilità previste per norme di legge, fino al completo concretizzarsi delle accessibilità pubbliche ogni 200 metri di fronte mare, sono tenuti a consentire il libero accesso alla fascia di libero transito lungo la battigia.

Art. 10 - Specchi acquei e imbarcazioni.

La fascia di spiaggia per la larghezza di 3 o 5 metri dalla battigia, a seconda della profondità media dell'arenile, è destinata esclusivamente al libero transito e non può essere occupata con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. nonché con mezzi nautici ad eccezione dei mezzi di soccorso.

I corridoi di lancio per le imbarcazioni nelle zone riservate alla balneazione sono disciplinati con apposita ordinanza dall'Autorità Marittima competente per territorio.

Non è ammesso il prelievo di acqua di mare con tubazioni fisse. Può essere autorizzato il prelievo con tubazioni mobili in orari diversi da quello di balneazione, ferma restando la salvaguardia dell'ecosistema esistente.

Art. 11 - Manufatti

La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo comprese nel presente progetto sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico vigente e dal fascicolo sulla *Pianificazione del litorale di Levante - Criteri per la riqualificazione*.

Valgono ove non diversamente specificato dalle disposizioni precedentemente richiamate, le seguenti indicazioni generali:

- a. Per ogni singola concessione demaniale marittima relativa a strutture turistico-ricreative, sono consentiti esclusivamente interventi di tipo leggero con manufatti di facile rimozione e specificatamente destinati a strutture di servizio e attrezzature per la balneazione, commisurate alle effettive esigenze dell'operatore e comunque occupanti una superficie non superiore al 5% dell'area scoperta della superficie concessa, quantificata al momento della presentazione della relativa istanza;
- b. I volumi comunque realizzati sulle aree in concessione, sia di tipo permanente che di tipo stagionale, non possono coprire una superficie maggiore del 20% del totale dell'area concessa, a meno che gli stessi non risultino già realizzati ed approvati alla data di entrata in vigore del presente progetto;
- c. L'altezza delle volumetrie non può essere superiore a ml. 4,5 misurati dal piano d'imposta dei fronti; per le cabine è consentita un'altezza massima pari a ml. 2,5;
- d. La costruzione dei manufatti di qualunque tipo deve essere prevalentemente impostata sul confine più a monte del perimetro dell'area concessa e, ove l'area demaniale marittima sia posta a quota inferiore rispetto a percorsi pubblici, con piano di copertura posto a raso degli stessi. I manufatti devono essere prevalentemente sistemati perpendicolarmente alla linea di battigia.
- e. Le coperture dei manufatti possono essere utilizzate come solarium ma non possono essere occupate da frangisole, tende, barriere frangivento e attrezzature comunque finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande;
- f. E' consentito realizzare, previa autorizzazione specifica, pavimentazioni artificiali con sistemi di posa a secco removibili. Non sono consentiti interventi che prevedono la posa di calcestruzzi, semplici e armati, e comunque la posa di elementi inamovibili e impermeabili. Le superfici pavimentate non possono eccedere il 15% della superficie libera presente nell'area in concessione;
- g. L'installazione di strutture o la realizzazione di manufatti è in ogni caso subordinata al versamento d'idonea cauzione alla Civica Amministrazione a garanzia delle spese eventualmente da sostenersi nel caso che questa dovesse procedere, in via sostitutiva, alla rimozione delle stesse per la messa in pristino nei casi previsti dalle normative vigenti;
- h. Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere artificiali non sono utilizzabili ai fini della balneazione e per altri scopi non comportanti l'uso pubblico.

Art. 12 - Opere marittime - Ripascimenti.

Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione ai ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri di cui al Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2002 e alle normative specifiche circa i ripascimenti.

Art. 13 - Eliminazione barriere architettoniche.

Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati, come stabilito dal terzo comma dell'art. 23 della Legge n. 104/92, alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

≈

Titolo III - Disposizioni per l'utilizzo delle spiagge o aree balneabili.

Art. 14 - Definizioni e tipologie

Oltre alle definizioni contenute nella L.R. 7 febbraio 2008 n. 2, in considerazione delle particolari condizioni orografiche del litorale genovese, nel tratto costiero compreso entro i confini del Demanio Marittimo si definisce come spiaggia ogni porzione di costa (sabbiosa, sassosa o rocciosa) utilizzabile come area balneabile ed effettivamente fruibile e/o abitualmente fruite.

Per area effettivamente fruibile s'intendono tutte le superfici sufficientemente piane, sia con fondo sassoso o sabbia sia poste su scogli con accessibilità da percorsi pubblici, utilizzabili per passaggio, sosta o elioterapia e di dimensioni idonee a consentire la posizione supina dei fruitori.

Ai fini demaniali, l'utilizzo balneare libero può essere esercitato nelle seguenti tipologie di spiagge:

- a. Spiaggia libera: s'intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico. Sulla spiaggia libera è possibile rilasciare mediante bandi a evidenza pubblica, ove specificamente indicato dal presente progetto, licenze stagionali per l'installazione di piccole strutture, dimensionalmente definite e con superficie complessiva comunque non superiore a mq. 20, di facile rimozione, con destinazione a chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande. Il concessionario dovrà offrire l'utilizzo libero e gratuito dei servizi igienici, docce e cabina spogliatoio, nonché il servizio minimo di primo soccorso e provvedere alle funzioni di sorveglianza e pulizia della spiaggia;
- b. Spiaggia libera attrezzata: la spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. S'intende per tale ogni area demaniale marittima in concessione a Ente Pubblico che eroga direttamente servizi legati alla balneazione ferma restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 45bis del Codice della navigazione così come modificato dall'art. 10 della l. 88/2001. Il concessionario deve garantire l'offerta gratuita dei servizi minimi di pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici.

Art. 14bis – Cartellonistica di indicazione

Lungo i tratti di litorale, nelle zone di maggiore frequentazione dovrà essere installata, a cura dei Municipi interessati dagli ambiti costieri, adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi di accesso alla fascia di libero transito individuati dal presente progetto. La forma, dimensione e aspetto grafico dei cartelli di

indicazione dovrà essere preventivamente concordata e definita con l'Ufficio Gestione Tecnica del Demanio del Comune.

Art. 15 – Disciplina delle spiagge libere.

Nelle spiagge libere il Comune provvede alla pulizia, direttamente o attraverso convenzioni con privati o associazioni.

Eventuali docce, servizi igienici e spogliatoi possono essere installati previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune come servizi liberi e gratuiti offerti a favore della libera balneazione. E' possibile comprendere in un unico atto tutte le strutture e i servizi che assolvono alla funzione di cui sopra.

Sulle spiagge libere, nelle localizzazioni individuate dal presente progetto, è possibile l'installazione di piccole strutture stagionali per chioschi, che possono essere rilasciate in concessione a soggetti privati a seguito di procedura di affidamento ad evidenza pubblica, ai quali, con specifica convenzione, viene attribuito l'onere della sorveglianza, della pulizia e dell'offerta di servizi che devono essere liberi e gratuiti quali doccia, servizi igienici e cabina spogliatoio. Nei tratti di spiaggia così definiti deve essere chiaramente evidenziata l'assenza del servizio di salvamento e la gratuità dei servizi presenti.

Il Comune si impegna a redigere una programmazione per l'installazione di docce, servizi igienici e spogliatoi, anche di concerto con la Consulta Consumatori, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento.

Art. 16 – Disciplina delle Spiagge Libere Attrezzate.

Si fa espresso riferimento alle definizioni contenute nella L.R. 7 febbraio 2008 n. 2 e alle disposizioni Regionali contenute nella normativa vigente in materia. Si riportano a stralcio alcuni articoli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 512 del 21 maggio 2004, integrate e modificate dalla l.r. 22/2008:

"Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico dell'Ente Pubblico concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) *Garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi presenti;*
- b) *Garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate;*
- c) *Non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;*

- d) *Mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare;*
Nelle S.L.A. inoltre:
- e) *Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature;*
- f) *Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;*
- g) *Il numero delle cabine spogliatoio non può essere maggiore di 10;*
- h) *L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione effettivamente fruibile e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore.*

La gestione (art. 6 – Linee Guida per le Spiagge Libere e Libere Attrezzate) dell'attività delle S.L.A. in concessione a Ente Pubblico può essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45bis del Codice della navigazione:

- a. *Con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;*
- b. *Con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.;*
- c. *Con affidamento a privati secondo procedure a evidenza pubblica.*



Titolo IV - Norme relative ai singoli ambiti.

Art. 17 – Descrizione delle prescrizioni

I tratti del litorale comunale interessati dal presente progetto sono stati suddivisi in 16 ambiti all'interno dei quali sono stati individuati specifici interventi soggetti a prescrizioni particolari. Le prescrizioni introdotte fanno riferimento alle indicazioni elaborate nel documento generale di **"Pianificazione del litorale di Levante – Criteri per la riqualificazione"** redatto dalla Direzione Sviluppo Urbanistico del Territorio – *Settore Pianificazione Urbanistica e Sezione Paesaggio*, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 480 del 18/12/2009, di seguito denominato "Progetto d'indirizzo".

Le prescrizioni possono essere le seguenti:

- a. **Nessuna nuova concessione:** negli ambiti dove è presente tale prescrizione non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per attività legate alla balneazione, depositi di attrezzature e/o imbarcazioni, né ampliamenti delle concessioni esistenti fatta eccezione per le richieste di nuove concessioni necessarie alla realizzazione di opere e servizi pubblici;
- b. **Verifica, riordino e riqualificazione delle concessioni esistenti:** nelle zone indicate per i vari ambiti con le modalità e secondo le indicazioni del documento di **Pianificazione del litorale di Levante – Criteri per la riqualificazione** dovranno essere predisposti dei progetti di riordino che conducano a un più corretto e razionale utilizzo delle aree e a una più coerente definizione architettonica dei manufatti, il tutto prioritariamente finalizzato alla progressiva eliminazione dei materiali incompatibili, all'eliminazione degli ostacoli al libero transito lungo la battigia e generalmente all'uso pubblico del litorale, sia diretto che indiretto (*realizzazione di corridoi di accesso, libera fruizione invernale dei tratti di spiaggia anche in concessione, apertura delle visuali verso il mare*). In queste zone i nuovi interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria direttamente connessa alla conservazione strutturale degli edifici sono subordinati alla predisposizione di progetti di riordino come sopra definiti;
- c. **Possibile rilascio di concessioni per Spiagge Libere Attrezzate (SLA):** nelle zone individuate dal progetto, potranno essere rilasciate concessioni per Spiaggia Libera Attrezzata, definite dall'art. 31 L.R. 7 febbraio 2008 n. 2, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al precedente art. 16.
- d. **Possibile trasformazione di concessioni in essere in Spiagge Libere Attrezzate:** nelle zone individuate dal progetto le aree in concessione potranno essere, secondo le specifiche indicazioni contenute nelle schede d'ambito allegate, trasformate in tutto o in parte in Spiagge Libere Attrezzate nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente art. 16;

- e. **Obbligo di mantenere/realizzare nuovi accessi di transito pubblico verso la battigia;** considerata la particolare orografia della costa genovese, sono stati individuati i punti, dove dovranno essere realizzati nuovi varchi di accesso pubblico al litorale. Ove la realizzazione di detti varchi non è risultata possibile sono state individuate le concessioni che dovranno, oltre all'obbligo già previsto per legge, evidenziare con apposita cartellonistica di segnalazione la possibilità di accesso libero e gratuito del pubblico fino al raggiungimento della battigia. I concessionari interessati potranno attrezzare percorsi dedicati a tale scopo.

In particolare si evidenzia che la progettazione della zona centrale degli Ambiti 5, 6 e 7 e della zona dell'Ambito12, qualora non se ne renda prima necessaria una nuova redazione in relazione ad interventi di rilevante interesse pubblico, dovrà essere riformulata almeno un'anno prima della scadenza delle attuali concessioni turistico ricreative. Pertanto le prescrizioni relative a tali ambiti, valide ai fini del presente progetto, potranno in sede della riprogettazione anzidetta subire modifiche e/o integrazioni.

Art. 18 - Ambito n.1 (Municipio 7 Ponente) – Tratto compreso tra il Rio Lupara e lo scoglio dell'Agugia (tavole 1 e 6)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	317
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	317
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	24
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	90
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	203

Le zone demaniali libere comprese in detto ambito vengono mantenute alla libera fruizione, con intervento del Comune per la pulizia e la segnaletica di legge.

Vengono di massima mantenute le destinazioni d'uso esistenti.

Viene introdotta la possibilità di concessione per Spiaggia Libera Attrezzata anche mediante trasformazione di concessione per finalità turistico ricreativa prevista in sito. L'area interessata è individuata, a partire dal confine di levante e procedendo verso ponente, per una lunghezza di fronte mare non superiore al 50% del fronte mare balneabile d'ambito.

Si prevede la realizzazione di interventi di consolidamento del terrapieno di ponente e di risistemazione dell'area attualmente in concessione al "Dopo Lavoro Ferroviario" con possibile conseguente e marginale ripermetrazione della stessa.

**Art. 19 - Ambito n.2 (Municipio 7 Ponente) – Scoglio dell'Aguglia – Vesima
(Tavole 1 e 6)**

- FRONTE MARE	ca.	ml.	423
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	95
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	95

Si prevede sostanzialmente la conferma di quanto in atto e cioè il mantenimento della spiaggia libera fruibile anche da soggetti accompagnati da animali domestici. Considerata la buona risposta di pubblico che la spiaggia ha ottenuto nel primo periodo sperimentale, al fine di consolidare e migliorare il servizio rivolto ai fruitori accompagnati da animali domestici, il progetto prevede la possibilità in questo ambito, ed approssimativamente nella collocazione individuata in cartografia, di rilasciare a soggetti privati concessione a carattere stagionale per l'installazione e gestione di modesta struttura di facile rimozione per la vendita di generi di ristoro e di prodotti per la cura degli animali. Il manufatto dovrà rispettare le indicazioni dimensionali massime di cui al precedente art. 14 ed essere progettato in conformità alle specifiche di carattere estetico, edilizio ed igienico indicate dagli uffici e settori di competenza. Tale concessione sarà subordinata a stipula di specifica convenzione con il Comune, con la quale verranno individuati gli obblighi da porre a carico del concessionario e che riguarderanno in particolare il servizio di controllo, pulizia e gestione dell'intera spiaggia, compreso il mantenimento in efficienza del servizio gratuito di doccia, controllo e svuotamento dei bidoni per la raccolta dei sacchetti di raccolta delle deiezioni.

Art. 20 - Ambito n.3 (Municipio 7 Ponente) – Tratto Lido di Vesima (Tavole 1 e 6)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	412
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	403
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	165
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	57
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	181

Ambito che interessa il fronte di arenile a mare del piccolo insediamento di Vesima conosciuto come Lido di Vesima.

Le zone demaniali libere comprese in detto ambito vengono mantenute alla libera fruizione, con intervento del Comune per la pulizia e la segnaletica di legge, pertanto vengono di massima mantenute le destinazioni d'uso esistenti, ad eccezione della seguente modifica:

- Trasformazione del tratto di spiaggia posta al confine di levante dell'attuale stabilimento balneare Bagni Janua in SLA per una lunghezza di fronte balneabile di ca. ml. 57 con possibilità di interessamento, totale o parziale, dell'attuale stabilimento balneare denominato "Bagni Janua" in Spiaggia Libera Attrezzata con mantenimento delle destinazioni commerciali esistenti che potranno essere gestite anche in forma autonoma. L'eventuale parziale trasformazione dovrà interessare almeno il 50% dell'attuale lunghezza fronte mare dello stabilimento balneare. Questa ipotesi aumenterebbe di fatto il fronte balneabile libero di ca. ml. 26.

Art. 21 - Ambito n.4 (Municipio 7 Ponente) - Tratto compreso tra Vesima e il promontorio di Scoglio Nave. (Tavole 1 e 6)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	598
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	183
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	91
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	92

Il tratto costiero del presente ambito è caratterizzato dalla presenza della scogliera artificiale posta a protezione della via Aurelia SP1 che si conclude nella piccola insenatura a ridosso del promontorio di Scoglio Nave.

In questo ambito si è concluso un intervento di rimodellamento e ripascimento attuato da parte della C.A. Le ipotesi degli effetti di detto intervento sul profilo costiero, in parte verificatesi, sono di un aumento di profondità dell'arenile immediatamente a ridosso del fronte di ponente del promontorio di Scoglio Nave. Considerato l'aumento oggettivo della superficie di spiaggia utilizzabile ai fini della balneazione si prevede che questo tratto di arenile possa essere trasformato in SLA, con lo scopo di offrire un maggiore servizio alla balneazione e garantire il servizio di salvamento. Tale trasformazione potrà interessare non più del 50% del fronte mare balneabile per una lunghezza di ca. ml. 91 e potrà comportare il coinvolgimento dell'area attualmente in concessione. L'esatta collocazione, indicativamente rappresentata sull'elaborato grafico di riferimento, delle strutture e della perimetrazione della spiaggia libera attrezzata dovranno essere condivise con l'ufficio Gestione Tecnica del Demanio Marittimo del Comune.

Art. 22 - Ambito n.5 (Municipio 8 Medio Levante) - Tratto compreso tra San Nazaro e Capo Marina. (Tavole 2 e 7)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	449
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	350
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	295
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	55

Tratto costiero di Levante, a mare dell'asse viario di C.so Italia. Caratterizzato dalla presenza a ponente del Depuratore comunale di Punta Vagno e a levante da terrapieno confinante con l'area denominata della "Marinetta" fortemente modificata durante i lavori per lo scolmatore del rio Fereggiano. Di fatto l'area è attualmente interamente occupata da due stabilimenti balneari dei quali il primo denominato "Bagni San Nazaro" possiede una discreta presenza di arenile, il secondo denominato "Bagni Capo Marina", è costituito da una serie di piani cementati, con poca spiaggia e con cabine organizzate in gran parte sotto le arcate di C.so Italia.

Tale ambito in recepimento delle prescrizioni della Regione Liguria dovrà essere oggetto di riformulazione progettuale da proporsi almeno un'anno prima della scadenza delle attuali concessioni turistico ricreative.

Il progetto prevede per l'area ricompresa negli spazi attualmente in concessione ai Bagni San Nazaro la realizzazione di uno scalo di alaggio pubblico ed in prossimità dello stesso il recupero all'uso pubblico di una porzione di spiaggia attualmente in concessione al fine di garantire la possibilità di movimentazione dei natanti nelle operazioni di varo. Per l'area attualmente ricompresa negli spazi in concessione ai bagni Capo Marina non vengono riconfermate come aree riconcedibili le aree scoperte direttamente a confine con la zona "Marinetta" che attualmente sono utilizzate per il campo da calcetto e di servizio alle attività di tipo sportivo ad oggi gestite dallo stabilimento. Il progetto non riconferma il campo da calcetto. L'area retrostante che si pone come filtro tra la zona sotto arcate di C.so Italia, attualmente utilizzata per parcheggio autovetture, ed il fronte mare potrà essere trasformata in area a verde attrezzato .

Tale previsione dovrà essere compatibile con la trasformazione in fase di avvio relativa al nuovo cantiere finalizzato alle opere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno. Devono essere risolti e superati gli elementi di ostacolo alla continua percorribilità della battigia.

Si prevede la realizzazione di un nuovo accesso pubblico all'arenile che, a partire dal Depuratore di Punta Vagno, attraversa l'attuale confine tra i due stabilimenti balneari e supera, nell'ambito della trasformazione in fase di avvio descritta precedentemente, il dislivello al confine con la zona della "Marinetta". Gli interventi orientati in tal senso che interessano parti per le quali è riconfermata la possibilità di rilascio in concessione, dovranno essere attuati dai

concessionari interessati sulla scorta delle indicazioni dell'ufficio Gestione Tecnica Demanio del Comune.

I nuovi accessi e la realizzazione del percorso pubblico lungo il litorale garantiranno un'agevole possibilità di fruizione delle spiagge e tratti costieri che, entro i limiti indicati dal Progetto, dovranno essere mantenuti sgomberi, liberamente e gratuitamente fruibili anche nei periodi di fuori della stagione balneare.

Gli interventi sui manufatti che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sui Criteri di Riqualficazione del Litorale di Levante di cui all'art.17 che prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali.

Art. 23 - Ambito n.6 (Municipio 8 Medio Levante) – Albaro – San Giuliano. (Tavole 2 e 7)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	680
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	534
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	413
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	121

Tratto costiero di Levante, a mare dell'asse viario di C.so Italia, delimitato a ponente dall'area attualmente in concessione ai bagni Capo Marina e a Levante dal Molo del Nuovo Lido. La presenza di una discreta profondità dell'arenile costituito, fatta eccezione per la zona della Marinetta, da ciottoli e sabbia rendono la zona una delle più idonee alla fruizione balneare di tutto il litorale del levante genovese.

Tale ambito in recepimento delle prescrizioni della Regione Liguria dovrà essere oggetto di riformulazione progettuale da proporsi almeno un'anno prima della scadenza delle attuali concessioni turistico ricreative che potrà sostanzialmente modificare l'assetto delle aree concedibili per concessioni turistico ricreative che, nel progetto attuale, viene nel complesso mantenuto inalterato fatta eccezione per le seguenti modifiche, approssimativamente delimitate sulle tavole di progetto:

- a. L'attuale tratto di litorale libero della zona Marinetta non possiede allo stato attuale un vero e proprio agevole sbocco al mare per la presenza di un tratto di scogliera artificiale di protezione realizzata in corso dei lavori dello scolmatore del torrente Fereggiano. Inoltre tale tratto libero è pressoché costituito da uno spiazzo cementato che ne limita fortemente la fruizione ai fini della balneazione. Il progetto prevede un ridimensionamento dell'area concedibile posta sul confine di levante allo scopo di fornire un reale e agevole accesso la mare e un adeguato tratto di arenile dedicato alla

libera balneazione. Il ridimensionamento dello spazio fino ad oggi in concessione interessa, in sostanza, tratti di arenile libero non compromettendo strutture fisse e/o pertinenze che fanno parte dell'attuale stabilimento balneare denominato "Squash". Tale previsione dovrà essere compatibile con la trasformazione in fase di avvio relativa al nuovo cantiere finalizzato alle opere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno e pertanto dovrà essere oggetto di nuova definizione che ne conservi i principi fondativi. Devono essere risolti e superati gli elementi di ostacolo alla continua percorribilità della battigia.

- b. E' previsto, all'estremo levante del fronte d'ambito, il ridimensionamento dello stabilimento balneare denominato "Sporting" con la finalità di aumentare lo spazio di spiaggia libera esistente ed ampliare il varco da Lungomare Lombardo. Tale accesso dovrà garantire un percorso dedicato e protetto per fruitori disabili.

Il rilascio delle nuove concessioni, alla scadenza dei vigenti atti, è condizionato alla riformulazione progettuale da proporsi a cura del Comune almeno un'anno prima della scadenza delle attuali concessioni turistico ricreative

Tutti gli interventi dovranno essere oggetto di specifici progetti che dovranno fare stretto riferimento alle indicazioni contenute nei *Criteria Guida di orientamento per la riqualificazione del litorale di San Giuliano* allegati al presente progetto.

I nuovi accessi, l'aumento del litorale balneabile libero, l'eliminazione degli elementi di ostacolo e la progressiva sostituzione/eliminazione dei materiali incompatibili garantiranno un'agevole possibilità di fruizione delle spiagge e tratti costieri che entro i limiti indicati dal Progetto dovranno essere mantenuti sgomberi, liberamente e gratuitamente fruibili nei periodi al di fuori della stagione balneare.

Gli interventi sui manufatti, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sui *Criteria per la Riqualificazione* di cui all'art.17, prevedere l'attuazione delle previsioni di Pro.U.D. e prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali.

Art. 24 - Ambito n.7 (Municipio 8 Medio Levante) – Albaro – Motonautica/Lido. (Tavole 2 e 7)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	606
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	307
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	227
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	80

Tratto costiero di Levante, a mare dell'asse viario di C.so Italia delimitato a ponente dal promontorio di San Giuliano e a Levante dalla chiesa di Boccadasse. E' caratterizzato dalla prevalente presenza della struttura balneare del Nuovo Lido, che si sviluppa per la maggiore estensione su area di proprietà privata, e da uno spazio pressoché totalmente cementato a ridosso dell'asse viario di C.so Italia.

Tale ambito in recepimento delle prescrizioni della Regione Liguria dovrà essere oggetto di riformulazione progettuale da proporsi almeno un'anno prima della scadenza delle attuali concessioni turistico ricreative.

Il rilascio delle nuove concessioni, alla scadenza dei vigenti atti, è condizionato alla riformulazione progettuale di cui sopra.

Tutti gli interventi dovranno essere oggetto di specifici progetti che dovranno fare stretto riferimento alle indicazioni contenute nei *Criteri per la Riqualificazione* di cui all'art.17.

Gli interventi sui manufatti, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sui *Criteri per la Riqualificazione* di cui all'art.17, prevedere l'attuazione delle previsioni di Pro.U.D., prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali nonché prevedere l'eliminazione e superamento degli elementi di ostacolo alla continua percorribilità della battigia, in particolare per i tratti evidenziati con bolli di colore rosso sulle tavole di progetto e alla realizzazione degli accessi pubblici individuati in cartografia.

Art. 25 - Ambito n.8 (Municipio 8 Medio Levante) – Boccadasse – Capo Santa Chiara. (Tavole 2 e 7)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	410
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	68
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO			
DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	68

Tratto costiero caratterizzato dalla presenza dell'emergenza paesaggistica del promontorio di Boccadasse e da un lungo tratto a scogliera naturale che si estende verso mare con lunghi filari di scogli.

Viene confermato l'attuale assetto delle aree in concessione.

Nei limiti indicati dallo Studio Organico di Insieme "*Progetto partecipato-sperimentale per il miglioramento della viabilità di Boccadasse*", facente parte del documento di cui all'art. 17,

possono stazionare sulla spiaggia del borgo marinaro piccole imbarcazioni e attrezzature per la discesa-risalita dal mare. Le zone di stazionamento delle imbarcazioni, in concessione al Comune di Genova, potranno essere affidate annualmente in uso, per singolo posto barca, con le modalità consentite dal Cod.Nav. e assegnate attraverso bandi ad evidenza pubblica. Tutti gli interventi sulle aree e manufatti del presente ambito dovranno essere oggetto di specifici progetti che dovranno fare stretto riferimento alle indicazioni contenute nello Studio Organico di Insieme "Progetto partecipato-sperimentale per il miglioramento della viabilità di Boccadasse" facente parte del documento di cui all'art.17.

Art. 26 - Ambito n.9 (Municipio 9 Levante) – Vernazzola/Gaslini. (Tavole 3 e 8)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	1056
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	674
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	146
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	220
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	308

Tratto costiero attualmente caratterizzato dalla presenza di un susseguirsi di società sportive e stabilimenti balneari. La presenza di arenile balneabile, costituito da ciottoli e sabbia, è abbastanza diffusa. I manufatti presenti sono in gran parte costituiti da strutture di difficile rimozione inseriti tra i beni di pertinenza dello Stato

Viene mantenuto inalterato l'assetto delle aree concedibili fatta eccezione per modesti ampliamenti legati ad una razionalizzazione degli spazi ad uso per attività connesse all'associazionismo sportivo e ricreativo.

Non vengono riconfermate le tipologie concessorie per usi incompatibili con le attività balneari (uso residenziale diverso dall'alloggio di guardiania, attività produttive, magazzini e depositi per usi diversi da rimessaggio imbarcazioni)

Tutti gli interventi sulle aree e manufatti del presente ambito dovranno essere oggetto di specifici progetti che dovranno fare stretto riferimento alle indicazioni contenute nel documento di cui all'art.17.

Si prevede la riqualificazione della copertura del depuratore comunale di Sturla da progettarsi secondo le indicazioni del documento di cui sopra. Tale previsione può vedere il coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati. Il progetto di riqualificazione dovrà contenere proposte di utilizzo compatibili con gli usi del litorale. Eventuali strutture potranno essere affidate in concessione e/o gestione attraverso l'indizione di bandi ad evidenza pubblica e subordinate alla stipula di specifica convenzione con la C.A. finalizzata a garantire una congrua offerta di servizi, compresa la sorveglianza, pulizia e controllo anche degli spazi destinati alla libera e gratuita fruizione.

Si prevede la realizzazione di nuovi pennelli di protezione che dovranno contribuire al ripascimento naturale delle porzioni di litorale interessate. Tale previsione costituisce mera

indicazione subordinata alla redazione di appositi progetti da approvarsi con le procedure previste dalla l.r. 13/1999 e s.m..

Il Piano Urbanistico Comunale prevede per l'area su cui insiste il capannone industriale, angolo via Dei Mille – Via del Tritone, attualmente in concessione demaniale, la destinazione a servizi e parcheggio pubblico.

Entro 120 giorni dalla data di adozione del presente progetto le concessioni rilasciate a società e/o associazioni sportive che utilizzano tratti di arenile per la sosta di imbarcazioni dovranno presentare all'ufficio demanio del Comune proposte di riordino da redigersi sulla scorta delle indicazioni dello SOI già richiamato.

Gli interventi sui manufatti, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sul documento di cui all'art.17, prevedere l'attuazione delle previsioni di Pro.U.D. e prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali.

Si prevede la possibilità di organizzare parte del tratto di spiaggia libera posta alla foce del torrente Sturla per consentire l'accessibilità a questo tratto di litorale anche a fruitori accompagnati da animali domestici.

Art. 27 - Ambito n.10 (Municipio 9 Levante) – Quarto dei Mille. (Tavole 3 e 8)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	487
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	434
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	208
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	226

Ambito costiero caratterizzato dalla presenza di un'unica spiaggia confinante a ponente e a levante con tratti di scogliera.

E' previsto un intervento per la realizzazione di un accesso idoneo a soggetti disabili per il raggiungimento dell'area pubblica oggetto di recente riqualificazione del Monumento di Quarto dei Mille. Qualora non fosse individuato un percorso alternativo, ugualmente idoneo e funzionale, l'intervento potrà interessare, come previsto dal progetto originale di riqualificazione delle aree del sito monumentale, una zona attualmente in uso allo stabilimento balneare ubicato sull'area di levante, approssimativamente indicata sulla cartografia di progetto.

Tutti gli interventi sulle aree e manufatti del presente ambito dovranno essere oggetto di specifici progetti che dovranno fare stretto riferimento alle indicazioni contenute nello Studio Organico di Insieme "Progetto partecipato-sperimentale per il miglioramento della viabilità di Boccadasse" di cui all'art. 17.

Gli interventi sui manufatti e sulle aree, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sui Criteri di Riquilificazione del Litorale di Levante, prevedere l'attuazione delle previsioni di Pro.U.D. e prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali.

Art. 28 - Ambito n.11 (Municipio 9 Levante) – Quarto/Priaruggia. (Tavole 3 e 8)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	388
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	252
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	85
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	167

Tratto caratterizzato dall'arco costiero che dal Monumento di Quarto prosegue fino al promontorio di Capo San Rocco.

Vengono confermate come concedibili le attività e gli spazi in concessione già presenti.

Nella zona indicativamente contornata sull'elaborato di progetto e contraddistinta con la lettera I è prevista la realizzazione di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza finalizzati a rendere agevole e praticabile l'accesso all'arenile e a rendere fruibile un tratto costiero di notevole pregio paesistico e ambientale. Per tale finalità sull'area interessata potranno essere rilasciate concessioni per Spiaggia Libera Attrezzata e/o per l'installazione di modeste strutture amovibili per la vendita di generi di ristoro. La gestione delle aree e dei manufatti realizzabili secondo i criteri di cui agli artt. nn. 11 e 16 potrà essere affidata anche a soggetti privati a seguito di bandi ad evidenza pubblica e dopo stipula di specifica convenzione con il Comune finalizzata alla realizzazione della nuova accessibilità e dello spazio a verde attrezzato di capo San Rocco.

Entro 120 giorni dalla data di adozione del presente progetto le concessioni rilasciate a società e/o associazioni sportive che utilizzano i tratti di arenile della Baia di Priaruggia per la sosta di imbarcazioni, dovranno presentare all'ufficio demanio del Comune proposte di riordino da redigersi sulla scorta delle indicazioni di ridimensionamento e ridelimitazione delle aree indicativamente rappresentate sugli elaborati di progetto.

Gli interventi sui manufatti e sulle aree, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sui Criteri di Riquilificazione del Litorale di Levante di cui all'art.17, prevedere l'attuazione delle previsioni di

Pro.U.D. e prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali.

Art. 29- Ambito n.12 (Municipio 9 Levante) – Bagni Europa/Baia di Quartara (Tavole 3 e 8)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	483
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	338
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	249
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	89

Tratto costiero costituito da due insenature strette tra il mare ed il nastro della viabilità cittadina. Sono attualmente presenti due stabilimenti balneari che interessano la maggiore estensione del litorale balneabile. Sulle aree in concessione sono presenti edifici quasi integralmente incamerati tra i beni dello Stato.

Tale ambito in recepimento delle prescrizioni della Regione Liguria dovrà essere oggetto di riformulazione progettuale da proporsi almeno un'anno prima della scadenza delle attuali concessioni turistico ricreative.

Sono state individuate tre fasce d'uso distinte divise sugli elaborati di progetto da linee a tratteggio di colore rosso e blu. In particolare si prescrive che:

- ▲ Le aree comprese tra la linea rossa ed il profilo di battigia devono essere lasciate libere da qualsiasi struttura. Devono essere dedicate alla balneazione per posa ombrelloni e sdraio;
- ▲ Le aree comprese tra la linea a tratteggio rossa e la linea a tratteggio blu possono essere occupate esclusivamente da strutture di facile rimozione quali, campi da gioco, piscine e giochi per bambini posizionabili solo durante la stagione balneare. In queste fasce è vietata la posa di cabine, gazebo, tettoie, e volumi con qualunque altra funzione;
- ▲ Le aree comprese tra la linea a tratteggio blu ed il confine demaniale sono occupate dall'edificato e dalle strutture volumetriche dello stabilimento balneare. In queste aree sono possibili interventi anche di ristrutturazione edilizia improntati ad una riconversione dei manufatti edilizi, connotata da una maggiore qualità architettonica ricorrendo all'utilizzo di materiali congrui.

Considerato il considerevole sviluppo del tratto litoraneo i concessionari dovranno predisporre idonei percorsi atti a consentire il libero e gratuito accesso alla fascia di battigia. I concessionari dovranno evidenziare tale possibilità con apposita ed idonea cartellonistica che dovrà essere posizionata all'ingresso dello stabilimento balneare e riportare chiaramente la dicitura: "Accesso libero e gratuito alla battigia anche ai fini della balneazione".

Con la finalità di garantire continuità alla percorribilità della battigia si prescrive che la tombinatura di sfocio del rio Castagna venga arretrata a carico del concessionario interessato fino a coincidere con la linea a tratteggio rosso riportata in cartografia.

I concessionari confinanti devono provvedere alla realizzazione degli accorgimenti e delle opere necessarie all'eliminazione degli ostacoli alla continua e libera percorribilità della battigia, in particolare nei tratti individuati sulla cartografia di progetto con bolli di colore rosso.

Gli interventi sui manufatti e sulle aree, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sui Criteri di Riquilificazione del Litorale di Levante di cui all'art. 17, prevedere l'attuazione delle previsioni di Pro.U.D. e prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali.

Art. 30- Ambito n.13 (Municipio 9 Levante) – Quarto/Località Frati (Tavole 3 e 8)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	363
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	157
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	80
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	37
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	40

Tratto costiero delimitato a levante dal Depuratore comunale di Quinto.

La porzione di litorale con spiaggia fruibile ai fini della balneazione è interamente in concessione per stabilimento balneare costituito da manufatti incamerati tra i beni Stato.

Vengono confermate come concedibili le attività e gli spazi in concessione già presenti.

Gli interventi sui manufatti e sulle aree, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sulle previsioni per la valorizzazione dell'area costiera di Quinto e Nervi illustrate nel fascicolo "**Pianificazione del Litorale di Levante**" di cui all'art. 17, prevedere l'attuazione delle previsioni di Pro.U.D. e prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali.

Art. 31 - Ambito n.14 (Municipio 9 Levante) – Depuratore di Quinto/Bagnara (Tavole 4 e 9)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	594
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	318

- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO			
DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	103
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	215

Tratto costiero delimitato a ponente dal Depuratore comunale di Quinto.

Vengono confermate come concedibili le attività e gli spazi in concessione già presenti. Il tratto di litorale interessato è prevalentemente utilizzato per attività di diporto.

Sono inseriti nel progetto di Pro.U.D. interventi di rifioritura e rifacimento di due pennelli di levante del depuratore. Tali previsioni, che ipotizzano un aumento di profondità dell'arenile fruibile, costituiscono mera indicazione subordinata alla redazione di appositi progetti da approvarsi con le procedure previste dalla l.r. 13/1999 e s.m. Al concretizzarsi di un'aumento di profondità di arenile fruibile sarà possibile il rilascio, a seguito di bando ad evidenza pubblica, di una nuova concessione per attività di diporto finalizzata alla realizzazione, mantenimento e gestione di uno scalo di alaggio pubblico.

Gli interventi sui manufatti e sulle aree, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sulle previsioni per la valorizzazione dell'area costiera di Quinto e Nervi illustrate nel fascicolo "**Pianificazione del Litorale di Levante**" di cui all'art. 17, prevedere l'attuazione delle previsioni di Pro.U.D. e prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali. Si prevede la realizzazione di un nuovo pennello di protezione che dovrà contribuire al ripascimento naturale della porzione di litorale interessata. Tale previsione costituisce mera indicazione subordinata alla redazione di appositi progetti da approvarsi con le procedure previste dalla l.r. 13/1999 e s.m..

Art. 32 - Ambito n.15 (Municipio 9 Levante) – Scalo Quinto/Porticciolo di Nervi (Tavole 4 e 9)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	1470
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	368
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO			
DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	368

Tratto costiero compreso tra l'ex "*Tiro al Volo*" ed il porticciolo di Nervi.

Il tratto costiero è caratterizzato da scogliera naturale che per conformazione è abitualmente, durante la stagione balneare, fruita ai fini della balneazione.

Vengono confermate come concedibili le attività e gli spazi in concessione già presenti e utilizzati, prevalentemente, da associazioni per la sosta di piccole imbarcazioni.

Sono inseriti nel progetto di Pro.U.D. interventi di rifioritura e rifacimento dei pennelli di protezione che interessano, in particolare, l'insenatura di Scalo Quinto nei pressi di Piazzale Rusca. Tali previsioni costituiscono mera indicazione subordinata alla redazione di appositi progetti da approvarsi con le procedure previste dalla l.r. 13/1999 e s.m.

L'ambito del Porticciolo di Nervi è inserito in una previsione di riqualificazione e riorganizzazione generale finalizzata in particolare ad una migliore possibilità di fruizione pubblica della piazza e dello specchio acqueo. La previsione di riqualificazione dovrà essere tra l'altro coerente con le indicazioni contenute nello **Studio dell'Ambito Costiero – Tratto tra Punta Vagno ed il Golfo Paradiso** elaborato dalla Provincia di Genova.

Vengo confermati gli scali di alaggio pubblici attualmente esistenti.

Gli scali di alaggio pubblici dovranno essere opportunamente segnalati con apposita cartellonistica che ne evidenzia la possibilità d'uso libera e gratuita.

In coerenza con le indicazioni contenute nel fascicolo "**Pianificazione del Litorale di Levante**" di cui all'art. 17 dovrà essere riprogettato e realizzato un nuovo punto di attracco, imbarco/sbarco, in prossimità della testata del molo di protezione per i battelli che effettuano servizi turistici per la riviera.

Gli interventi sui manufatti e sulle aree, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sulle previsioni per la valorizzazione dell'area costiera di Quinto e Nervi illustrate nel fascicolo "**Pianificazione del Litorale di Levante**" di cui all'art. 17, prevedere l'attuazione delle previsioni di Pro.U.D. e prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali.

Si prevede la realizzazione di nuovi pennelli di protezione che dovranno contribuire al ripascimento naturale delle porzioni di litorale interessate. Tale previsione costituisce mera indicazione subordinata alla redazione di appositi progetti da approvarsi con le procedure previste dalla l.r. 13/1999 e s.m..

Art. 33 - Ambito n.16 (Municipio 9 Levante) – Passeggiata di Nervi (Tavole 5 e 10)

- FRONTE MARE	ca.	ml.	1820
- FRONTE MARE BALNEABILE	ca.	ml.	677
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA STABILIMENTI BALNEARI	ca.	ml.	247
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA SLA	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE UTILIZZATO DA ASS.NI	ca.	ml.	0
- FRONTE BALNEABILE LIBERO	ca.	ml.	430

Tratto costiero che confina, a levante, con il Comune di Bogliasco, caratterizzato da scogliera per lunghi tratti abitualmente fruita ai fini della balneazione, degradante verso il mare con elevato valore paesaggistico.

Sono confermate come concedibili le attività e gli spazi in concessione già presenti.

Gli interventi sui manufatti e sulle aree, richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità alla data di adozione del presente progetto, che eccedono la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria che abbia carattere conservativo e di risanamento strutturale, dovranno essere inseriti in un progetto di riordino generale basato sulle previsioni per la valorizzazione dell'area costiera di Quinto e Nervi illustrate nel fascicolo "**Pianificazione del Litorale di Levante**" di cui all'art.17, prevedere l'attuazione delle previsioni di Pro.U.D. e prevedere la sostituzione e/o eliminazione degli elementi incompatibili per tipologia d'uso e per materiali. Si prevede la realizzazione di un nuovo pennello di protezione alla baia di Capolungo che dovrà contribuire al ripascimento naturale delle porzioni di litorale interessata. Tale previsione costituisce mera indicazione subordinata alla redazione di appositi progetti da approvarsi con le procedure previste dalla l.r. 13/1999 e s.m..

Art. 34 – Sistemazione invernale degli arenili

- i. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno;
- ii. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata potranno, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi: a) nella stagione balneare (dal 1/05 al 30/09); b) nel periodo dal 1/04, ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua, al 31/10; c) tutto l'anno.
- iii. Fatto salvo quanto definito al precedente p.to ii. al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica nei periodi che vanno dal 01/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 01/10 al 31/10;
- iv. Salvo diverse disposizioni eventualmente stabilite con decreto regionale nei periodi al di fuori della stagione balneare, come sopra individuata, che vanno dal giorno di apertura al 30/4 e dal 1/10 al 31/10 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno quattro giorni la settimana con orario minimo dalle 10,00 alle 16,00, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi;
- v. Nel periodo di chiusura, compreso tra il 1/10 e il 30/04, possono permanere sugli arenili gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione;
- vi. Al di fuori della stagione balneare, come sopra definita, anche le spiagge comprese in aree in concessione devono essere rese libere alla pubblica e gratuita fruibilità;
- vii. Devono essere smontate e rimosse tutte le strutture di facile rimozione eccetto i chioschi che non siano regolati con concessioni di tipo stagionale. Anche i relativi asserviti, quali strutture di supporto alle tende, tettoie, piastrelloni etc., devono essere smontati;

- viii. I titolari di stabilimenti balneari o di altre concessioni che comprendono zone di spiaggia devono provvedere, anche nel periodo al di fuori della stagione balneare, alla pulizia della spiaggia di pertinenza e alla realizzazione degli interventi di risistemazione che si rendessero necessari per garantire la libera e gratuita fruibilità pubblica della medesima;
- ix. Le operazioni di smontaggio delle strutture come sopra elencate non potranno iniziare prima del 15/09 e devono terminare entro il 15/11;
- x. Lo smontaggio deve essere eseguito nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e garantire il decoro dei luoghi; in nessun modo è ammesso l'abbandono di parti di strutture sull'arenile;
- xi. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal'1 marzo di ogni anno e devono terminare entro il 30 maggio salvo eventuali divieti comunali in conseguenza di opere di ripascimento o altre iniziative di pubblica necessità;
- xii. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate che svolgono attività per fini elioterapici e cure salsoiodiche nei periodo al di fuori della stagione balneare, e precisamente nei periodi che vanno dal 01/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04, dovranno avanzare al Comune di Genova idonea domanda al fine di ottenere l'autorizzazione specificando il periodo di apertura della struttura per esercitare l'attività, che deve essere svolta in via continuativa, e produrre apposito elaborato atto a individuare le strutture e le attrezzature messe a disposizione del pubblico. Per tale finalità si potranno tenere montate, qualora non ubicate all'interno del corpo principale dello stabilimento balneare, le seguenti strutture:
- Strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. , comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso a persone disabili, per un massimo di 15 unità per lo stabilimento balneare e 12 unità per le spiagge libere attrezzate;
- xiii. Possono rimanere in funzione, sugli arenili, aree attrezzate per giochi e attività sportive e le annesse attività di somministrazione secondo la normativa vigente solo se collegate ad attività elioterapiche e cure salsoiodiche con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.);
- xiv. L'amministrazione comunale potrà individuare un periodo minimo di apertura delle strutture per attività elioterapiche e cure salsoiodiche;
- xv. Per ragioni di sicurezza e di salvaguardia delle strutture dello stabilimento balneare è consentita, nel periodo invernale, l'installazione di recinzioni a giorno, poste comunque in posizione tale da non precludere la pubblica e libera fruizione della spiaggia. Le caratteristiche delle stesse, le modalità e le zone di collocazione dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dagli uffici competenti in materia di demanio marittimo e paesaggistica.



Titolo V - Norme finali - Allegati

Art. 35 – Norme Finali Elaborati del Pro.U.D.

Forma parte integrante del presente Progetto la seguente documentazione che individua le aree demaniali marittime oggetto di gestione da parte del Comune di Genova e la situazione puntuale delle concessioni in corso di validità.

Il Progetto si compone dei seguenti elaborati:

- **Schede di rilevazione delle spiagge e zone del litorale cittadino a libera balneazione;**
 - **“ALLEGATO A.rev”** Schede d’ambito del litorale cittadino: Caratteristiche attuali – Previsioni di Pro.U.D. ;
 - **“ALLEGATO B.rev”** Tabella Riepilogativa percentuale di litorale balneabile libero attuale e di previsione;
- | | | |
|---------------|---------------------|--|
| - Tav. 0 | LITORALE CITTADINO | individuazione dei tratti di costa interessati |
| - Tav. 1 | LITORALE DI PONENTE | carta dell’Uso stato attuale – ambiti da 1 a 4; |
| - Tav. 2 | LITORALE DI LEVANTE | carta dell’Uso stato attuale – ambiti da 5 a 8; |
| - Tav. 3 | LITORALE DI LEVANTE | carta dell’Uso stato attuale –ambiti da 9 a 13; |
| - Tav. 4 | LITORALE DI LEVANTE | carta dell’Uso stato attuale–ambiti da 14 a 15; |
| - Tav. 5 | LITORALE DI LEVANTE | carta dell’Uso progetto – ambito 16; |
| - Tav. 1.rev | LITORALE DI PONENTE | Individuazione tratti di litorale balneabile, Municipio 7 Ponente - ambiti da 1 a 4; |
| - Tav. 2.rev | LITORALE DI LEVANTE | Individuazione tratti di litorale balneabile, Municipio 8 Medio Levante - ambiti da 5 a 8; |
| - Tav. 3.rev | LITORALE DI LEVANTE | Individuazione tratti di litorale balneabile, Municipio 9 Levante - ambiti da 9 a 13; |
| - Tav. 4.rev | LITORALE DI LEVANTE | Individuazione tratti di litorale balneabile, Municipio 9 Levante - ambiti da 9 a 13; |
| - Tav. 5.rev | LITORALE DI LEVANTE | Individuazione tratti di litorale balneabile, Municipio 9 Levante - ambito 16; |
| - Tav. 6.rev | LITORALE DI PONENTE | carta dell’Uso progetto – ambiti da 1 a 4; |
| - Tav. 7.rev | LITORALE DI LEVANTE | carta dell’Uso progetto – ambiti da 5 a 8; |
| - Tav. 8.rev | LITORALE DI LEVANTE | carta dell’Uso progetto – ambiti da 9 a 13; |
| - Tav. 9.rev | LITORALE DI LEVANTE | carta dell’Uso progetto – ambiti da 14 a 15; |
| - Tav. 10.rev | LITORALE DI LEVANTE | carta dell’Uso progetto – ambito 16; |

≈